

PATTO DI STABILITA' INTERNO

(art. 30 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni)

Rendiconto della gestione - Esercizio finanziario 2014

Relazione illustrativa

A. PREMESSA

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate nel corso del 2013 hanno introdotto alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016. Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina, oltre a disporre una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, conferma il concorso già previsto per l'anno 2015, e determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni di euro a carico delle province, aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2014). In particolare, per l'anno 2014, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 e l'esclusione, per un importo massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012.

La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento della base di riferimento.

Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali, nonché il patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno, i commi 543 e 544 anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del patto regionale verticale e del patto nazionale orizzontale. Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 102 del 2013, ha sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosità.

Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

Limitatamente ai comuni, per l'anno 2014, il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunto dal comma 533 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2014-2016

B.1 Indicazioni generali

Anche per l'anno 2014 l'obiettivo programmatico da assegnare a ciascun ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle

riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Con riferimento alla metodologia di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, le novità rispetto agli anni precedenti sono:

1. l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento (articolo 1, comma 532, della legge di stabilità 2014);

2. la sospensione, per l'anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità, definito dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della manovra complessiva dovuto all'aumento dell'aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, inserito dall'articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137);

3. l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i comuni che, per il solo anno 2014, prevede che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente (comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011);

Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012, da rideterminare per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosità individuati dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, risulteranno collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosità; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016.

B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi

Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media

Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2014 (Art. 31, comma 6, primo periodo)	Anno 2015 (Art. 31, comma 6, lett. a)	Anno 2016 (Art. 31, comma 6, lett. b) e c)
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti	15,07%	15,07%	15,62%

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente sono stati determinati i saldi obiettivi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa

corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Essi ammontano ad euro 1.842.000,00 per il 2014, euro 1.842.000,00 per il 2015 ed euro 1.909.000,00 per il 2016.

Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

Il predetto importo è quantificato per il Comune di Giovinazzo in euro 811.000,00 per il triennio 2014-2016.

Pertanto il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti è pari ad euro 1.031.000,00 per il 2014, euro 1.031.000,00 per il 2015 ed euro 1.098.000,00 per il 2016.

Fase "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA" dell'allegato OB/14/C: rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all'applicazione della clausola di salvaguardia

Per i comuni, il comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011 dispone che, per l'anno 2014, l'obiettivo derivante dall'applicazione dei commi da 2 a 6, individuato con le prime tre fasi, è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente alla legge di stabilità 2014.

Il saldo obiettivo rideterminato per l'anno 2014 è pertanto di euro 1.062.000,00.

Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).

Per l'anno 2014 è infatti confermata l'applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché l'applicazione del patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4-A del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni).

L'applicazione del patto regionale verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha determinato una riduzione dell'obiettivo 2014 di euro 137.000,00. Di talchè il saldo obiettivo rideterminato in seguito all'applicazione dei patti di solidarietà è di euro 925.000,00 per il 2014, euro 1.031.000,00 per il 2015 ed euro 1.098.000,00 per il 2016.

Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno - in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ai sensi della lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 agli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno (a valere sul fondo di solidarietà comunale per i comuni). Tale importo è risultato pari a zero.

In conclusione gli obiettivi programmatici del Comune di Giovinazzo per il triennio 2014-2016 risultano essere i seguenti: euro 925.000,00 per il 2014, euro 1.031.000,00 per il 2015 ed euro 1.098.000,00 per il 2016.

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevedono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese alle quali si aggiungono altre esclusioni illustrate di seguito.

Il successivo comma 17 del richiamato articolo 31 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno precedenti alla legge di stabilità 2012 e non previste espressamente dalla stessa.

Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Al riguardo, si rappresenta che il comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d'emergenza, si provvede, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile – salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza – nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

Si ribadisce che il comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha disposto l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, che aveva equiparato la dichiarazione di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi connessi alla dichiarazione di stato di emergenza.

Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 1 del 2012.

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

La ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

C.4 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 trova ancora attuazione nel 2014 con riferimento all'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2

dell'articolo 50 del decreto legge n. 78 del 2010, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie.

C.5 Altre esclusioni

a) Federalismo demaniale

Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

b) Investimenti infrastrutturali

Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, valida anche per il 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale

Il comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 prevede, per il 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011

L'articolo 7-quater del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 prevede, per l'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti locali dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 o che, in tal senso, saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, nonché delle connesse entrate statali o regionali.

g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune di Piombino

h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500 milioni di euro

In linea con il percorso avviato dal decreto legge n. 35 del 2013, i commi da 546 a 549 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 prevedono, per i comuni, le province e le regioni, l'esclusione, dai vincoli del patto di stabilità interno 2014, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014, per un importo complessivo di 500 milioni di euro.

i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di euro

L'articolo 1, comma 535, della legge di stabilità 2014 introduce, dopo il comma 9 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011, il comma 9-bis che dispone l'esclusione, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro – di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province – dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.

l) Esclusione delle spese sostenute dal comune di Campione di Italia

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

Come già previsto dalle disposizioni ordinarie vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione di bilancio. Il legislatore dispone inoltre che l'ente alleggi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

E. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

E.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la **riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio**. In particolare, il comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto del patto di stabilità interno, alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

b) Il **limite agli impegni per spese correnti** che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2014, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2013, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione).

c) Il **divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti**. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

d) Il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

e) la **riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

F. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del patto di stabilità 2014 prevede la rilevazione generalizzata degli enti, sulla base della quale i comuni devono inviare semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Al **30/6/2014** (primo semestre) le entrate finali nette dell'Ente ammontavano ad **Euro 11.972.000**, mentre le spese finali nette erano pari ad **Euro 9.219.000**, facendo così registrare un saldo finanziario in termini di competenza mista di **Euro 2.753.000**, migliorativo rispetto all'obiettivo programmatico dell'anno corrente (**Euro 925.000**).

Al **31/12/2014** (secondo semestre) le entrate finali nette dell'Ente ammontavano ad **Euro 15.066.000**, mentre le spese finali nette erano pari ad **Euro 13.902.000**, facendo così registrare un saldo finanziario in termini di competenza mista di **Euro 1.164.000**, migliorativo rispetto all'obiettivo programmatico dell'anno corrente (**Euro 925.000**).

G. CERTIFICAZIONE

In data 26/3/2015 l'Ente ha trasmesso per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A. la certificazione digitale relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 (**allegato 1**), che evidenzia una differenza positiva di **Euro 239.000** tra saldo finanziario (**Euro 1.164.000**) ed obiettivo annuale finale (**Euro 925.000**) in termini di competenza mista.

H. CONCLUSIONI

Dall'esame delle risultanze della certificazione emerge che l'Ente ha conseguito l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Il prospetto relativo al rapporto tra proprio ammontare del debito e prodotto interno lordo (**allegato 2**) evidenzia un miglioramento di tale indice alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 con un valore che si riduce, passando da **0,0000016698 al 31/12/2013** a **0,0000014049 al 31/12/2014**.

Il Dirigente del settore Economico Finanziario
(Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

